SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965

(57ª seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » **(894) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 1076, 1078, 1079, 1080, 1085, 1091, 1093, 1094, 1095
ARTOM 1085, 1093
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1078, 1079, 1085, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095
BERTOLI . 1080, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095
BONACINA 1090, 1091, 1094, 1095
BOSSO 1084, 1085
CONTI 1078, 1080, 1093, 1094
DE LUCA 1080, 1094
FIORE . . 1076, 1079, 1080, 1089, 1091, 1092, 1094
FORTUNATI 1080, 1090, 1091, 1092,
GIGLIOTTI 1078, 1079, 1094
MAGLIANO, *relatore* . 1078, 1080, 1085, 1090, 1091, 1092, 1093
MARTINELLI 1078, 1080, 1090, 1091
PELLEGRINO 1080
PIRASTU 1079

« Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore » **(937) (Discussione in sede redigente e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 1098, 1101, 1103, 1104
BONACINA 1099, 1103
DE LUCA, *relatore* 1098, 1099
GIGLIOTTI 1103
MAMMUCARI 1102, 1103
PARRI 1101
PIRASTU 1103
TRABUCCHI 1103
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1101, 1103, 1104

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Magliano Terenzio, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cenini è sostituito dal senatore Pignatelli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fiore.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Belotti e per le finanze Valsecchi.

M A G L I A N O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (894)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Come i colleghi sanno, stamattina avremmo dovuto, così come era stato iscritto all'ordine del giorno, discutere il disegno di legge relativo al miglioramento dei trattamenti di quiescenza ai dipendenti degli enti locali, ma avevamo preso in considerazione la possibilità di rinviare la seduta al pomeriggio, perchè il senatore Fiore, che si occupa per il suo gruppo di questa materia, aveva fatto presente di essere impegnato stamane in una importante discussione presso la Commissione lavoro. Questa mattina stessa, intanto, si chiude in aula la discussione sul disegno di legge che proroga l'attività della Cassa per il Mezzogiorno; quindi credo che i colleghi debbano essere presenti in aula, e perciò si sarebbe dovuta rinviare la discussione del disegno di legge in oggetto. Poichè, però, con tale rinvio non possiamo prevedere quando potremmo riprendere la discussione, ho rivolto al senatore Fiore la preghiera di partecipare ai nostri lavori per il tempo strettamente necessario per illustrare gli emendamenti da lui presentati; poi i suoi colleghi potranno seguire il dibattito.

F I O R E . Cercheremo, signor Presidente, di affrettare la discussione, per quanto il disegno di legge avrebbe meritato un ampio esame, anche perchè con i numerosi disegni di legge sugli enti locali, viene elusa la questione fondamentale. In realtà ci troviamo sempre in difficoltà perchè le Casse di previdenza degli enti locali adottano il sistema di capitalizzazione anzichè il sistema di ripartizione. C'è un patrimonio di 674 miliardi per il quale, siccome si usa il sistema di capitalizzazione, dobbiamo tener conto degli interessi. D'altro canto, le pensioni erogate sono di gran lunga inferiori ai contributi versati dagli enti locali e dai dipendenti; ciò significa che il sistema di ripartizione, nel caso specifico, sarebbe validissimo. Ora invece, signor Presidente, si verifica questo assurdo: il disegno di legge è stato originariamente elaborato da una Commissione ministeriale che lo aveva presentato al Ministero del tesoro. Il Ministero del tesoro ha peggiorato il disegno di legge che, dalla retroattività dal 1° gennaio 1964 è passato ad aver vigore dal 1° luglio 1965; l'ha peggiorato anche in altre parti, e, pur così facendo, si è verificato che, mentre nel vecchio disegno di legge la spesa era di 351 miliardi, secondo il testo governativo — peggiorato — diventa di 322 miliardi: e questa decurtazione è certamente dovuta al sistema di capitalizzazione.

Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti: prendo atto che alcuni, i più importanti, sono stati accolti, e mi rendo conto dell'attuale situazione, anche perchè le pressioni degli interessati ci raggiungono tutti. Non posso però rinunciare ad alcuni emendamenti, che credo non comportino sensibile aggravio per la Cassa.

Prima di tutto, sono d'accordo sull'emendamento, ormai, accettato dal relatore e inserito nel testo concordato, che riguarda l'assegno annuo non inferiore a lire 104.000,

limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965. Per le pensioni dirette l'assegno annuo lordo è pari al 25 per cento fino a 600.000 lire, mentre sulla parte residuale è del 20 per cento.

Sono d'accordo su questo emendamento, ma è chiaro che esso ha favorito soprattutto le pensioni più elevate, perchè ci sono pensioni che raddoppiano e che dalle 104 mila uguali per tutti, salgono a oltre 250 mila lire e via via fino a superare il milione di lire; mentre le piccole pensioni, cioè le pensioni che si limitano a 420.000 lire, aumentano soltanto di 104.000 lire, cioè dell'assegno minimo.

Ora io non ho niente in contrario a che si migliorino le pensioni con una certa proporzione, ma se si doveva introdurre un emendamento, si doveva farlo in modo da migliorare le pensioni più basse e fare in modo che fino a 420.000 lire l'assegno venisse corrisposto in misura pari almeno al 35 per cento. Questa è una proposta alla quale penso si potrebbe accedere, ed anche l'onere che ne conseguirebbe sarebbe irrisorio.

Inoltre, signor Presidente, c'è un emendamento che mi sta particolarmente a cuore sia per il lato umano, e sia perchè quando abbiamo discusso un precedente disegno di legge sulla materia avevamo praticamente accettato il criterio che mi permetto di riproporre. Ella sa che con una legge del 1958 per i pensionati statali si è facilitata la riversibilità delle pensioni, e si è concessa anche quando il matrimonio veniva contratto durante il pensionamento, purchè sussistessero determinate condizioni: 72 anni di età, due anni di convivenza matrimoniale, eccetera. Inoltre si è stabilito con l'articolo 18 della legge n. 1646, che la pensione di riversibilità spetta anche alle figlie nubili maggiorenni, anche se l'invalidità non è stata riscontrata all'atto della morte dell'iscritto o del pensionato, purchè lo sia all'atto dell'entrata in vigore della legge. Per i dipendenti degli enti locali è sfuggito questo particolare, dimodochè rimane stabilito che l'invalidità deve sussistere al momento della morte del dante causa, quindi al momento della morte del genitore. Praticamente, quasi nessuno ha potuto usufruire della disposizione e ci sono veramente casi pietosi, che però non sono molti. Perche se la figlia nubile di un pensionato statale che ha assistito il padre vedovo, a un certo momento presenta domanda per il riconoscimento della propria inabilità che datava, magari, da dieci anni prima della morte del padre, si trova nell'impossibilità pratica di provarlo e quindi si rende nulla la disposizione di legge. Ecco perchè ho presentato l'emendamento volto ad aggiungere un articolo 26-*bis* che suona così: « Le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di riversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ». Ho, cioè, riprodotto esattamente l'articolo 18 della legge n. 1646, onde mettere sullo stesso piano e nelle stesse condizioni le orfane nubili o vedove degli impiegati degli enti locali con le orfane nubili o vedove dei dipendenti statali.

Vorrei poi un chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario. Ho ricevuto un telegramma a nome degli avvocati e procuratori del comune di Roma, i quali, « interpreti rivendicazioni colleghi tutti dipendenti Comuni e Provincie, confidano autorevole intervento... per accoglimento emendamenti pensionabilità indennità professionale disegno di legge n. 894 onde eliminare gravi ingiustizie derivanti mancato pensionamento totale detta indennità ».

Sapete che ci sono i legali dei Comuni e delle Provincie che ricevono, per questa loro funzione, un'indennità nei limiti in cui essa non supera globalmente la retribuzione del segretario comunale; nel qual caso una parte dell'indennità stessa viene tolta e non può rientrare nel calcolo della pensione. E allora gli avvocati e procuratori chiedono che tutta l'indennità sia considerata pensionabile.

Sarebbero a mio giudizio opportuni altri emendamenti, come quello relativo all'aggiunta di famiglia, quello che riguarda i matrimoni contratti dopo il pensionamen-

to, eccetera; ma mi rendo conto della situazione e mi limito semplicemente ad insistere sull'emendamento riguardante le orfane nubili o vedove dei dipendenti degli enti locali da equipararsi alle orfane nubili o vedove degli impiegati statali. Voi vedete che non domando gran chè; mi limito a queste osservazioni affinchè il disegno di legge venga approvato al più presto.

G I G L I O T T I . Vorrei aggiungere qualche cosa per quanto riguarda gli avvocati dei Comuni, anche perchè, nella mia qualità di Consigliere comunale di Roma, sono stato fatto segno a sollecitazioni da parte degli avvocati di detto Comune. In fondo, essi dicono che nell'attuale situazione, pur pagando, in certe condizioni, sia l'amministrazione sia gli avvocati, un contributo per l'intera quota dell'indennità di toga, corrono il rischio, quando si verificano date condizioni, quando cioè cumulando stipendio e indennità il totale supera lo stipendio del segretario comunale, di non percepire la pensione in proporzione a quanto pagato.

P R E S I D E N T E . Mentre sono nell'esercizio della professione?

G I G L I O T T I . Essi non possono esercitare la professione privata, sono dipendenti del Comune, possono esercitare l'attività come avvocati del Comune e pagano i contributi per l'intera indennità di toga, mentre verificandosi le condizioni cui accennava il senatore Fiore, non percepiscono la pensione anche per quella parte di contributi che pure hanno pagato.

Questa è la situazione assurda che prospettano gli avvocati: di pagare senza percepire la pensione. E i contributi sono pagati da loro e dall'Amministrazione per la parte che la riguarda. È una incongruenza sulla quale vorrei dei chiarimenti.

P R E S I D E N T E . Sono due anni che stiamo esaminando il problema; adesso, all'ultimo momento, gli avvocati si ricordano di questo loro problema.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* È la prima volta che ne sento parlare.

G I G L I O T T I . Comunque il problema esiste.

M A R T I N E L L I . Ma se vige il sistema della capitalizzazione, come mai non viene riconosciuto agli avvocati tutto quello che hanno versato?

G I G L I O T T I . Perchè c'è la disposizione che non possono percepire più di quanto percepisce il segretario comunale.

C O N T I . Il segretario comunale di Roma?

M A G L I A N O , *relatore.* No, il segretario comunale locale: nessuno può percepire una retribuzione superiore a quella che percepisce il segretario comunale locale. Questo è il *plafond* stabilito. Perciò direi di soprassedere.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Vorrei far rilevare che si tratta di un problema che, se pure ha attinenza con l'argomento in discussione, fa riferimento a norme che esulano dal contenuto del disegno di legge in esame. Quindi, se dovessimo introdurre una simile innovazione a vantaggio degli avvocati e dei procuratori, modificheremmo tutta una serie di norme precedenti. E siccome non abbiamo avuto la possibilità di valutare le conseguenze della innovazione, perchè il problema non ci era stato precedentemente segnalato — e il senatore Fiore mi darà atto che, nelle riunioni tenute e che ci hanno consentito di accogliere gran parte degli emendamenti propostici, di questo argomento nessuno ha mai fatto cenno — pregherei, dato che si tratta di una questione marginale, di non insistere su questo punto, altrimenti si determinerebbero ulteriori intralci all'approvazione del disegno di legge, che è attesissimo. Purtroppo, i lavori sono andati a rilento perchè ci sono state parecchie complicazioni da superare, e siamo riusciti a

farlo gradualmente, comprese le eccezioni sollevate con una nota dal Ministero delle finanze pervenuta soltanto avant'ieri. Ciò premesso, pregherei vivamente la Commissione di voler accettare il testo concordato, che ha migliorato notevolmente quello iniziale, come hanno riconosciuto anche tutti i rappresentanti dei sindacati della categoria.

G I G L I O T T I . Non insisto, date le considerazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario. In effetti, si tratta di un provvedimento che da parecchio tempo figura all'ordine del giorno e la cui approvazione è oramai non urgente, ma urgentissima. Peraltro, vorrei pregare l'onorevole Belotti di voler esaminare il problema prospettatogli, di darci una risposta e di studiare la possibilità di risolverlo, perchè effettivamente è assurdo pagare dei contributi senza riceverne il corrispettivo; è assurdo sia per gli avvocati sia per l'Amministrazione comunale.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Assicuro che studierò il problema.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che se il rappresentante del Tesoro desse affidamento di considerare le istanze rivolte dal senatore Fiore e dal senatore Gigliotti e di tenerle presenti per una eventuale, futura integrazione della legge, anche a breve scadenza, ci si potrebbe orientare per l'approvazione del testo in esame.

F I O R E . Insisto soltanto sull'emendamento riguardante le figlie nubili o vedove di dipendenti di enti locali.

P R E S I D E N T E . Il mio suggerimento tendeva a far sì che il provvedimento potesse essere rapidamente approvato da noi e dall'altro ramo del Parlamento: infatti, se noi apportiamo delle modifiche può sorgere la questione della copertura. Il testo in esame è stato studiato al centesimo; per ogni categoria di beneficiari le spese sono state esattamente calcolate e mi auguro che esse non debbano risultare superiori al preventivato. Cosicchè, anche introducendo lievi modifiche, il problema della copertura potrebbe rivelarsi di difficile soluzione, creando nuovi intralci, mentre io vi pregherei di considerare l'ansia con cui il disegno di legge è atteso dagli interessati: tutti sarete stati assediati da telegrammi e sollecitazioni, provenienti da tutte le parti d'Italia.

F I O R E . Proprio per tali motivi, signor Presidente, fra tutti gli emendamenti da me predisposti mi sono limitato a presentare quello relativo alle figlie nubili o vedove, dato che l'articolo 18, della legge n. 1646, dice: « E concesso il diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti, anche se le condizioni della inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato ». Si tratta, all'incirca, di una ventina di casi, e di casi veramente pietosi.

P R E S I D E N T E . Il fatto è che non sappiamo quanti siano veramente i casi in cui la norma potrà trovare applicazione. È già accaduto che, dopo essermi stato assicurato che si trattava di poche decine di interessati, a seguito di indagini da me fatte eseguire i beneficiari siano risultati essere in effetti delle centinaia. È evidente che noi dobbiamo preoccuparci non tanto per il numero in sè — perchè quando un diritto è giusto e viene riconosciuto non ha importanza quanti siano a goderne — quanto per la spesa; e, sotto questo profilo, la Commissione finanze e tesoro ha il dovere di essere oltremodo rigorosa.

P I R A S T U . Ci sono anche delle situazioni drammatiche di cui bisogna tener conto; e qui abbiamo il caso di persone per le quali è difficilissimo poter provare uno stato di inabilità e di nullatenenza risalente a molti anni fa.

F I O R E . Ho qui a disposizione il bilancio tecnico e potrei dimostrare che il denaro per far fronte alle conseguenze dell'emendamento da me proposto è disponibile. Si tratta di una spesa minima. Ecco perchè l'unico emendamento sul quale ho ritenuto di dover insistere può essere approvato.

D E L U C A . Vorrei pregare di considerare adeguatamente l'emendamento del senatore Fiore, perchè veramente varrebbe la pena, vareremmo un disegno di legge più completo, più in armonia con quanto si è stabilito finora. Io non so quale possa essere l'onere ulteriore, ma non mi pare che sia tale da importare una cifra eccessiva, tale da costituire un ostacolo insormontabile. Perciò, vorrei sommessamente pregare di esaminare la possibilità di accettare la proposta del senatore Fiore: ne guadagnerebbe la completezza del provvedimento e l'armonia con le altre disposizioni.

P R E S I D E N T E . È solamente questione di copertura: se il rappresentante del Governo non ha nulla in contrario...

B E R T O L I . Qui non ci sono oneri per lo Stato; la copertura viene assicurata in base al bilancio tecnico, il quale è compilato tenendo conto di tabelle statistiche estremamente arretrate. Quindi ci sono larghissimi margini finanziari. Basti considerare che il bilancio tecnico è compilato in base alle tabelle di mortalità del 1911, per rendersi conto che non si tratta certo di un calcolo matematicamente esatto.

M A R T I N E L L I . Ma dal 1911 ad oggi la sopravvivenza è maggiore!

B E R T O L I . Ma si paga anche di più. Quindi non siamo di fronte ad una cifra stabilita in maniera tassativa, fino al centesimo; ci sono anche dei larghi margini, per cui possiamo anche non preoccuparci del problema della copertura.

F O R T U N A T I . Vorrei chiarire il problema degli indici di mortalità che ha provocato l'obiezione del senatore Martinelli; obiezione che, a prima vista, potrà sembrare fondata, ma che secondo me non è tale, perchè è vero che gli indici di sopravvivenza crescono, ma è anche vero che crescono in media e non dal momento in cui una persona va in pensione. Cioè: vi è maggiore accrescimento del periodo di permanenza nel pagamento ante-pensione, di quello del periodo di permanenza in pensione, e, quindi, della riscossione.

M A G L I A N O , *relatore*. È giusto: occorre valutare il rapporto di accrescimento fra i due periodi ante-pensione e pensionistico.

M A R T I N E L L I . Non ho mosso un'eccezione formale, perchè esaminando il problema sotto tutti gli aspetti si può arrivare benissimo a concludere che vi è una maggiore disponibilità di fondi. Visto che ho la parola, ne approfitto per associarmi alle considerazioni del senatore De Luca Angelo.

P E L L E G R I N O . Desidero associarmi alle considerazioni del senatore Bertoli: ossia, non dobbiamo preoccuparci della copertura, anche perchè devono verificarsi tante di quelle circostanze per cui è facile intuire che il numero dei beneficiari sarà alquanto ridotto.

C O N T I . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza

Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni

agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti *a*) e *b*) definite dai commi seguenti.

La parte *a*) è costituita:

1) dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonchè dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2;

La parte *b*) è costituita:

1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;

2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;

3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;

4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.

Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte *a*) della retribuzione annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio, la differenza è, in ogni caso, da comprendersi nella parte *b*) della retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1° gennaio 1958 oppure al 1° gennaio 1964, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1° gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante è pari:

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella *E* unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;

nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1° gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1° gennaio 1964, derivanti da deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,695 e per il predetto coefficiente della tabella *E*;

nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1° gennaio 1958 e al 1° gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dianzi indicati.

Le parti *b*) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.

(*È approvato*).

Art. 2.

Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate è da comprendere, con effetto dal 1° luglio 1965, l'indennità integrativa spe-

ciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili, con effetto dal 1° gennaio 1963:

1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20;

2) i compensi mensili previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'articolo 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:

a) dalla quota di pensione determinata sulla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato *A* della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti *b*) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle norme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte *a*) definita all'articolo 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio, la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*) del comma primo si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per il diritto a pensione.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando l'aliquota indicata alla lettera *a*) di 0,02200 per ogni campagna.

Nel caso di pensione diretta di privilegio:

l'aliquota indicata alla lettera *a*) è considerata con la maggiorazione di un decimo ed, in nessun caso, inferiore a 0,66667;

la quota di pensione prevista dalla lettera *b*) è maggiorata di un decimo.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera *a*) l'aliquota risultante dall'applicazione delle maggiorazioni previste dai commi terzo e quarto in nessun caso può essere considerata superiore ad 1.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 3 in nessun caso può essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione è attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera *b*) del comma primo dell'articolo predetto.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, il trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto, nei casi previsti dall'articolo 28 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è costituito:

a) dalla quota di indennità determinata sulla parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal

servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo indicato nell'allegato *B* della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;

b) dall'eventuale quota di indennità che si ottiene moltiplicando la quota di pensione teorica di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 per il coefficiente fisso 7,85.

Ai fini della determinazione del trattamento previsto dal comma primo, le campagne di guerra sono valutate aumentando il coefficiente moltiplicativo indicato alla lettera *a*) di 0,10000 per ogni campagna.

Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dal comma secondo dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, l'indennità una volta tanto è pari alla metà di quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il trattamento diretto di quiescenza risultante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, è riversibile, con riferimento al gruppo dei superstiti compartecipi, in base alle seguenti aliquote:

vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 70 per cento; con tre orfani, l'80 per cento; con quattro o più orfani, il 90 per cento;

orfani soli: un orfano, il 40 per cento; due orfani, il 50 per cento; tre orfani, il 60 per cento; quattro o più orfani, il 70 per cento;

genitori: il 50 per cento;

collaterali: un fratello o una sorella, il 40 per cento; due o più fratelli o sorelle, il 50 per cento.

Rimangono ferme le norme concernenti la riversibilità per i casi che diano luogo a pensione di privilegio.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, risultante dall'applicazione dell'articolo precedente, in nessun caso può essere inferiore a lire 156.000 annue lorde.

(*È approvato*).

Art. 8.

In aggiunta al trattamento di quiescenza spettante in applicazione degli articoli 3, 4, 6 e 7 è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

A decorrere dal 1° luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni è soppressa.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per le cessazioni dal servizio contemplate dall'articolo 1, i servizi ed i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento sono valutati in aumento al periodo utile al trattamento di quiescenza unicamente ai fini della determinazione della parte del trattamento stesso indicata alla lettera *a*) degli articoli 3 e 5.

Il contributo di riscatto è determinato con l'applicazione delle norme riportate nell'allegato *A* della presente legge, nel caso di domanda presentata posteriormente al 30 giugno 1965.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello previsto al comma precedente. Le vigenti norme concer-

nenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate anteriormente al 1° luglio 1965.

(*È approvato*).

Art. 10.

Con effetto dal 1° luglio 1965, per quanto concerne la determinazione dell'importo dei contributi dovuti alle Casse pensioni indicate all'articolo 1, nonchè la determinazione degli anni e mesi utili ai fini della misura del trattamento di quiescenza, non trovano applicazione le norme contenute nei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Il servizio complessivo effettivamente reso dal 1° luglio 1965 fino alla data di cessazione è computato, come utile, in anni e mesi interi, trascurando o calcolando per un mese la frazione di esso, a seconda che la frazione stessa non superi oppure superi i quindici giorni.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le norme contenute nella legge 22 aprile 1964, n. 307, concernente la concessione di una indennità una volta tanto, sono estese ai titolari di pensione della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

(*È approvato*).

Art. 12.

A favore dei titolari di pensioni a carico delle Casse pensioni contemplate dall'articolo 1, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965, è concesso un assegno annuo lordo. Tale assegno è pagabile in 12 rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese ed è computato prendendo a base il trattamento di pensione considerato con esclusione della rendita vitalizia costante e dell'indennità integrativa speciale.

Per le pensioni dirette, l'assegno annuo lordo è pari al 25 per cento del trattamento di cui al comma precedente per la parte di esso non eccedente lire 600.000 e al 20 per cento per l'eventuale parte residuale. In nessun caso l'assegno può essere inferiore a lire 104.000.

Per le pensioni indirette e di riversibilità, l'assegno annuo lordo è determinato sulla corrispondente pensione diretta ed è dovuto per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6. In nessun caso, per le pensioni indirette e di riversibiltà, l'assegno annuo può essere inferiore a lire 78.000.

L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.

Nei casi di pensione ad onere ripartito tra le Casse pensioni indicate al comma primo ed enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno suindicato è ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.

B O S S O . Volevo soltanto proporre questo emendamento aggiuntivo all'articolo 12: « Il termine di due anni, previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della legge 22 giugno 1954, n. 523, è riaperto per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

I motivi della proposta sono i seguenti: il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1954, n. 523, consentiva di chiedere, sino a due anni dall'entrata in vigore della legge, la ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei servizi resi presso lo Stato e presso i Comuni, anche nel caso che da una delle Amministrazioni interessate fosse già stato liquidato il trattamento di quiescenza. Si chiede una breve riapertura del suddetto termine al fine di consentire l'applicazione della norma — peraltro subordinata alla rifusione della pensione o dell'indennità *una tantum* — in favore di co-

loro (che non saranno molti) che non ebbero a suo tempo la ventura, anche a causa dell'abbondanza e complessità delle disposizioni che disciplinano la materia, di venire a conoscenza della norma medesima.

P R E S I D E N T E . Questo riapre il problema finanziario, perchè riaprire i termini vuol dire incidere sulla spesa.

M A G L I A N O , *relatore*. Non è possibile riaprire i termini senza avere un'idea dell'incidenza della spesa.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo dire che questo problema è stato considerato anche in sede sindacale, e si è poi rinunciato a risolverlo perchè, in effetti, per quello che ci è dato conoscere attraverso le statistiche, comporterebbe un onere notevole che verrebbe a gravare sulla Cassa. E appunto i rappresentanti sindacali non hanno insistito, proprio in base a quelli che erano gli elementi già acquisiti. Quindi, pur considerando l'aspetto umano del problema, pregherei di non insistere nell'emendamento, perchè questo costituirebbe un gravissimo intralcio all'approvazione del disegno di legge.

Comunque se sarà possibile, in prosieguo di tempo si vedrà; ma oggi come oggi vorrei pregare di non considerare la proposta come un elemento ostativo all'approvazione del provvedimento.

A R T O M . Ci contentiamo che essa venga verbalizzata, anche se sarà respinta.

P R E S I D E N T E . Volete metterla in votazione?

A R T O M . No, basta che rimanga a verbale questa nostra richiesta.

B O S S O . Tanto per mantenere il principio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le pensioni dirette, indirette e di riversibilità, corrisposte dalle Casse pensioni contemplate all'articolo 1, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, sono maggiorate, con effetto dalla data stessa, in base alle norme contenute nei seguenti commi.

Nel caso di pensione diretta, l'importo annuo del trattamento spettante al 30 giugno 1965, con esclusione della rendita vitalizia costante, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno di cui all'articolo precedente, è aumentato applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali di maggiorazione alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 320.000, per l'eccedenza fino a lire 450.000, per l'ulteriore eccedenza fino a lire 600.000 e per la parte residuale:

40, 35, 30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 31 dicembre 1953;

35, 30, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 31 dicembre 1953 al 31 dicembre 1957;

30, 25, 25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento diretto si ottiene aggiungendo lire 104.000 a quello risultante dall'applicazione delle suindicate maggiorazioni.

Nel caso di pensione indiretta o di riversibilità, si considera il corrispondente trattamento diretto e sull'importo annuo di esso si effettuano le operazioni indicate al comma secondo.

L'importo annuo lordo del nuovo trattamento indiretto o di riversibilità si ottiene aggiungendo lire 78.000 a quello risultante dall'applicazione delle maggiorazioni suindicate e considerato, però, per l'aliquota prevista per il gruppo dei compartecipi dalle norme contenute nell'articolo 6.

Le norme contenute negli articoli 4, 7 e 8 trovano applicazione anche per le pensioni contemplate dal presente articolo.

Il trattamento di pensione spettante dal 1° luglio 1965 in nessun caso potrà essere inferiore a quello risultante in base alle

norme preesistenti alla data suddetta e con la maggiorazione dell'assegno di cui all'articolo precedente.

(*È approvato*).

TITOLO II

Modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Art. 14.

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro in cui trovino applicazione le norme sulla ricongiunzione previste per i servizi resi con iscrizione a due o più delle Casse stesse, il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso, la sua misura, le modalità di corresponsione del trattamento stesso, le quote da attribuire alle Casse concorrenti al cumulo, nonchè il sistema di rivalsa dei rispettivi valori capitali da parte della Cassa erogatrice dell'intero trattamento si stabiliscono in base alle norme contenute negli articoli 3, 5, 6 e 7 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

(*È approvato*).

Art. 15.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'accertamento dei contributi relativi all'assegno mensile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio, all'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, all'assegno temporaneo mensile previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 78 e all'indennità di studio di cui alla legge 19 febbraio 1963, n. 355 e successive modificazioni è effettuato in sede di liquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza. L'eventuale sistemazione contributiva in sede di liquidazione dei trattamenti di quiescenza, riferita agli emolumenti predetti, non deve essere effettuata qualora si tratti di cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1966. Per i segretari comunali e provinciali e per il personale riguardato dall'articolo 11 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente al periodo dal 1° gennaio 1963 al 28 febbraio 1966, la maggiorazione della retribuzione annua contributiva che derivi esclusivamente dall'applicazione delle norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 non è soggetta a contributo.

(*È approvato*).

Art. 16.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, la eventuale sistemazione contributiva con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1948.

Le norme contenute nel primo comma del citato articolo 30 e modificate dal comma precedente si applicano anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

La facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, già concessa con l'articolo 39, primo e secondo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379, può ulteriormente esercitarsi, dagli Enti ivi indicati, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dall'articolo stesso.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per i casi di morte di iscritti o di titolari di pensioni dirette degli Istituti di previdenza a partire dalla data di entrata in

vigore della presente legge, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità, è considerato come sussistente il requisito della inabilità permanente a qualsiasi lavoro richiesto per gli orfani maggiorenni, quello dell'inabilità a proficuo lavoro richiesto per il vedovo e quello dell'inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro richiesto per i collaterali qualora i predetti superstiti, alla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, abbiano superato i 65 anni di età.

(*È approvato*).

Art. 18.

La dipendente, coniugata o che abbia prole a carico, iscritta alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali o alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, che cessi dal servizio per una delle cause contemplate, rispettivamente, dalla lettera *c*) dell'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, oppure dalla lettera *d*) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, consegue il diritto al trattamento di quiescenza:

nella forma della pensione, qualora abbia almeno 20 anni di servizio utile;

nella forma dell'indennità una volta tanto nella misura intera, qualora non raggiunga i 20 anni ma abbia almeno un anno compiuto di servizio utile.

(*È approvato*).

Art. 19.

Nei casi di continuazione facoltativa di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con il pagamento del contributo proprio e di quello dell'ente previsti dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dal comma primo dell'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, il contributo predetto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, deve essere commisurato alla retribuzione effettivamente percetta.

(*È approvato*).

Art. 20.

Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.

La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente è ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Per la gestione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalità e le procedure contemplate dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855, è concessa agli Istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari.

Il termine previsto dall'articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, è prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968.

(*È approvato*).

Art. 21.

Per quanto concerne il requisito richiesto dalla lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, per la concessione della sovvenzione, come servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza si considerano anche i servizi ricongiungibili in applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Nei casi di applicazione della citata legge n. 1224, la corresponsione dell'importo netto

della sovvenzione, su richiesta dell'interessato, può essere effettuata, oltre che nella forma stabilita dal primo comma dell'articolo 9 della legge stessa, anche in quella contemplata dalla lettera *c*) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti:

« Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante si considera estinto.

Qualora nel corso dell'estinzione del prestito il mutuatario cessi dal servizio per causa diversa dalla morte, il debito residuo verso la Cassa pensioni mutuante, che si determina nel modo indicato al comma primo, viene recuperato applicando le norme contenute negli articoli 14, 15 e 16 ».

(*È approvato*).

Art. 23.

L'articolo 16 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Qualora la cessazione dal servizio comporti il diritto al trattamento di quiescenza nella forma dell'indennità una volta tanto a favore del mutuatario, tale trattamento è corrisposto per la parte pari alla differenza tra l'importo spettante e quello del debito insoluto.

Qualora la cessazione dal servizio comporti al mutuatario il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, il debito insoluto si trasforma in quota annua vitalizia il cui importo in nessun caso può superare il quinto del complessivo trattamento predetto. Tale quota, da detrarsi ratealmente sulle tredici mensilità del trattamento diretto annuo dovuto, si determina con l'applicazione della Tabella *B* allegata alla legge 11 aprile 1955, n. 379 ».

(*È approvato*).

Art. 24.

Nei casi di ricongiunzione dei servizi previsti dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, ai fini della determinazione della maggiorazione del trattamento di quiescenza da apportarsi per le campagne di guerra non trovano applicazione le norme contenute nel comma secondo dell'articolo 2 della legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 25.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, l'assegno suppletivo, l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nonchè l'indennità integrativa speciale corrisposti dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono dovuti, in ogni caso, nella misura intera tanto per le pensioni a totale carico delle Casse stesse quanto per quelle ad onere ripartito con altri Enti. In tale ultimo caso, l'onere derivante dalla corresponsione delle indennità e degli assegni predetti è ripartito tra Cassa pensioni ed altri Enti per quote in base ai criteri adottati per il riparto della pensione.

La norma contenuta nel presente articolo ha valore di interpretazione autentica.

(*È approvato*).

Art. 26.

È data facoltà all'Ordine Mauriziano di stipulare convenzioni con le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, al fine di attuare, nei confronti di tutto il personale dipendente, l'iscrizione alle Casse stesse prevista dal decreto interministeriale 30 novembre 1963 emanato in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Dette convenzioni, intese a rendere valutabili in pensione i servizi precedentemente resi alle dipendenze dell'Ordine, devono essere stipulate alle condizioni e nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riferibilmente a quel personale che, in servizio al 30 novembre 1963, data di emanazione del predetto decreto, abbia fatto domanda all'Ordine di valutazione dei precedenti servizi con le norme delle menzionate Casse pensioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

I senatori Fiore, Petrone, Boccassi hanno proposto, dopo l'articolo 26, di aggiungere un articolo 26-*bis* del seguente tenore:

« Le orfane nubili o vedove hanno diritto alla pensione di riversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il senatore Fiore ha fatto a questo proposito un'osservazione, e cioè che questo trattamento è analogo a quello degli statali pensionati. Se così fosse, non ci sarebbe motivo per non colmare questa differenza.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è un altro problema grosso. Il senatore Fiore, per ragioni umane e sociali, insiste su questo emendamento. Ma anche a questo proposito, in sede di elaborazione del primo testo del disegno di legge, che è stata fatta con la collaborazione di tutti i rappresentanti della categoria, si è abbandonato questo criterio perchè rappresenterebbe un onere gravissimo in relazione alla continuità nel tempo delle prestazioni in favore delle orfane nubili degli aventi diritto alla pensione, e ciò a prescindere dal fatto che è estremamente difficile fare un calcolo preventivo di quale potrà essere il numero degli aventi diritto. L'onere che verrebbe a derivarne aumenterebbe sensibilmente, ed è la ragione per cui, fino ad oggi, nonostante le ragioni umanitarie e sociali che appoggiano questa richiesta, non è stato possibile aderirvi.

Debbo anche dire che non è del tutto esatto che l'emendamento corrisponde al trattamento che viene garantito oggi agli statali, a parte la considerazione che un parallelismo completo non è possibile, perchè in alcuni casi la disciplina si sposta a vantaggio di questa categoria, in altri a svantaggio. Quindi, pur prendendo buona nota della richiesta avanzata e dell'emendamento che il senatore Fiore ha presentato, vorrei pregarvi di non insistere, perchè mettereste veramente in una condizione molto difficile l'amministrazione della Cassa e creereste un nuovo intralcio alla approvazione di questo disegno di legge.

B E R T O L I . L'onere di quanto sarebbe? Come si fa a dire che è « notevolissimo »?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è accertato. Scusi, onorevole senatore, io non posso fornire la cifra precisa, perchè non è determinabile. Però si tratta, in sostanza, di trasferire il diritto a pensione ad orfane nubili, quindi per un tempo di durata notevole. Prendiamo ad esempio un'orfana nubile che ha ventidue anni e che vive fino a settant'anni: bisogna pagare la pensione per altri cinquant'anni.

F I O R E . Ma lo paga per cinquant'anni anche se « deve stabilire, all'atto in cui presenta la domanda, che si trova in condizioni di inabilità e nullatenenza ».

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ci siamo capiti. Io parlavo di durata del diritto alla prestazione; dò per scontato che l'accertamento abbia dato i risultati positivi. Ma una volta che questo diritto è stato riconosciuto, bisogna pagare vita natural durante. Quindi l'onere è sensibilissimo in relazione al numero degli anni di durata della pensione.

B E R T O L I . « Sensibilissimo » che cosa significa? Bisogna vederlo come ordine di grandezza. Se l'argomento del Sottosegretario è fondato sul fatto che la Cassa non può sopportare questo onere, bisogna che ci dica se si tratta di miliardi, di decine di miliardi o di centinaia di milioni.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Io potrei riferirmi allo stato attuale delle cose, ammesso che sia possibile fare una indagine per sapere quale sia il numero delle aventi diritto. Oggi si capisce che potrà essere fatto un calcolo approssimativo, però siamo nell'ordine di parecchi miliardi. Comunque, non posso indicare una cifra qualsiasi. Tuttavia, quando ho parlato di « onere sensibilissimo » volevo avanzare un'ipotesi pessimistica sull'andamento finanziario della Cassa dipendenti enti locali, in relazione alla durata delle prestazioni.

M A R T I N E L L I . Io ho chiesto la parola par arrivare a capire cosa chiede questo articolo 26-*bis*. Se non ho inteso male, mi sembra che i casi ipotizzati qui non sono quelli che risulterebbero dalle dichiarazioni del Sottosegretario. L'emendamento parla di orfane nubili o vedove, che già debbono essere tali, perchè si dice: « purchè le condizioni stesse siano accertate come sussistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ». Questo per il caso che non sia stato possibile accertarlo prima. Dunque, all'atto in cui questa legge viene approvata, si tratta di vedere se ci sono orfane nubili o vedove per le quali non era stato dichiarato lo stato di invalidità al momento della morte del genitore, e si dice: purchè sia dichiarata adesso, all'atto dell'entrata in vigore della legge. Se è così, non si tratta dell'ipotesi del ventaglio aperto in continuità cui mi sembrava accennasse il Sottosegretario; e mi pare, quindi, che forse non esiste questo grande onere. Però — ripeto — dato che ho il dubbio di non avere ben capito, mi affido ai chiarimenti che darà il rappresentante del Governo.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Forse la formulazione dell'emendamento non è tale da renderlo facilmente comprensibile. Ma se ho ben capito, il contenuto dell'emendamento vuol dire che « alle aventi diritto in potenza, a cui non sia stato riconosciuto... »: è così?

B O N A C I N A . No, non avevano diritto in potenza, il diritto si crea oggi; cioè le condizioni richieste per il diritto alla pensione di riversibilità sono sopravvenute. Questa è la stessa norma che c'è per gli statali. Si è detto, a un certo momento che a coloro che al 1° gennaio 1958 si trovavano in condizioni di invalidità, essendo orfane nubili, veniva concessa la pensione di riversibilità, anche se nel momento in cui era deceduto il genitore non erano in queste condizioni.

E adesso dirò qualche cosa sull'entità dell'onere: ci dovrebbero essere mille pensionate per avere 500 milioni annui di maggior onere, a 500.000 lire all'anno; ma è assai difficile che siano mille perchè nelle ferrovie, in cui vi sono 220.000 pensionati, ce ne saranno 1.700-1.800. Ad ogni modo il problema è quello di risolvere, in via equitativa, alcune situazioni, emerse dopo la morte del pensionato, quando gli eredi non avevano diritto a pensione di riversibilità perchè non ricorrevano quelle tali condizioni. Oggi la legge dà una sistemazione quando tali situazioni si sono verificate: in potenza si creano delle sperequazioni, ma sono sperequazioni che dal punto di vista numerico si formano gradualmente.

M A G L I A N O , *relatore.* Poi si determineranno speculazioni per i casi a venire: ossia finiremmo per varare una legge non uguale per tutti i cittadini.

F O R T U N A T I . Questo è un altro discorso: è ovvio che noi oggi ci preoccupiamo non di quelli che verranno, ma di coloro che già si trovano in una determinata situazione.

M A G L I A N O , *relatore.* Il problema ad ogni modo ha due aspetti: quello finanziario che può anche essere risolto, e quello giuridico che non so come possa essere superato. Infatti, la norma che si vorrebbe

approvare tutela solo una parte di cittadini. Va bene una norma simile? Esaminiamo a fondo tutti i lati della questione, non solo quello finanziario.

F I O R E . Si è parlato di oneri notevolissimi Vorrei far rilevare che la legge riguardante gli statali attiene a 550.000-560.000 pensionati e contempla delle norme che sono di gran lunga più ampie di quelle che si riferiscono alle nubili. Ebbene, per gli statali si hanno 4 miliardi e mezzo di spesa. Nel caso in esame abbiamo 130.000 pensionati. Ciò premesso, a me sembra che il relatore abbia fatto un ragionamento sbagliato, quando ha parlato di precostituzione di una situazione di favore. Quando si è varata la legge di reversibilità in tema di matrimonio contratto dopo il pensionamento, abbiamo stabilito che la legge andava in vigore dal 1° gennaio 1958, ma che per i matrimoni contratti prima si faceva una eccezione, ossia di non tener conto del periodo di convivenza. Tuttavia, ciò servì a regolare le posizioni antecedenti, mentre per quelle che si costituivano dopo l'entrata in vigore della legge valeva soltanto la legge. E così vogliamo fare per le figlie nubili che si trovano nelle condizioni particolari, previste dall'articolo 18 della legge n. 646. Io, è ovvio, mi preoccupo della situazione delle figlie nubili maggiorenni di impiegati o pensionati deceduti 10 o anche 15 anni fa.

M A G L I A N O , *relatore*. Si tratta di un problema eminentemente tecnico, al quale non possiamo dare una risposta acconcia da un momento all'altro. Forse è il caso di sospendere momentaneamente i nostri lavori e risolvere il problema, avvalendoci del parere dei funzionari ministeriali.

B O N A C I N A . Io mi associo alla proposta del relatore, però vorrei fosse chiaro che non si istituisce nella nostra Commissione il principio di subordinare l'approvazione di provvedimenti, i quali richiedono preventivamente un giudizio politico alla decisione di funzionari appositamente interpellati.

M A R T I N E L L I . È una procedura che adottiamo oggi a fini conoscitivi.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni la seduta è sospesa per un breve periodo onde consentire la risoluzione dell'aspetto tecnico del problema sollevato dal senatore Fiore.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11,40*).

B E L O T T I , *Sottosgretario di Stato per il tesoro*. Chiedo scusa se l'interruzione è stata piuttosto lunga, ma debbo far presente che si tratta di questioni che meritavano un approfondimento. La conclusione è questa: non posso, come rappresentante del Governo, accogliere il testo dell'emendamento, così come è stato proposto dal senatore Fiore. Però, siccome il problema sollevato, esiste entro certi limiti, avremmo studiato una diversa formulazione dell'articolo aggiuntivo, ed esattamente la seguente: « Per i casi di morte di iscritto o di pensionato della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e Scuole elementari parificate, che si siano verificati anteriormente al 31 dicembre 1953 è concesso il diritto alla pensione di riversibilità a favore delle orfane nubili maggiorenni e inabili al lavoro, alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1955, n 379, purchè i requisiti dell'inabilità e della nullatenenza risultino sussistenti alla predetta data del 31 dicembre 1953 Il trattamento di pensione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se la domanda è presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda stessa » A questa formulazione io mi dichiaro senz'altro favorevole

F O R T U N A T I . Perchè 1953 e non 1963?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perchè si rinvia alla legge citata, che si riferisce appunto al 1953.

F O R T U N A T I . In sostanza, quale sarebbe la portata del nuovo testo dell'articolo 26 *bis?*

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il senatore Fiore, col suo emendamento, in sostanza tendeva a stabilire il riconoscimento del diritto alla pensione per le orfane nubili maggiorenni inabili al lavoro, con un accertamento in base a documenti che si riferiscono al momento attuale, non al 31 dicembre 1953; praticamente, quindi, redatti a 12 anni di distanza. La qual cosa porrebbe in condizioni di favore le orfane degli iscritti già deceduti nei confronti delle figlie dei dipendenti o dei pensionati tuttora viventi, perchè l'accertamento sarebbe spostato di 12 anni in avanti, con una eccezione alla normativa in questa materia. Invece, il nuovo testo dell'emendamento stabilisce il diritto dal 31 dicembre 1953 e che la documentazione della inabilità, ossia la prova dell'inabilità non deve essere riferita ad oggi, ossia a 12-13 anni dopo, bensì alla data del 31 dicembre 1953, nella considerazione che se era invalida, avrà un certificato medico, un atto notarile, una qualche documentazione per sostenere che l'invalidità è riferibile al 1954 e non che si è verificata a 12-13 anni di distanza.

B E R T O L I . Ma questo è già previsto nell'articolo 40 della legge del 1955! Che cosa modifichiamo?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* È una maggiore precisazione; anche il senatore Fiore è stato d'accordo!

B E R T O L I . Basterebbe applicare l'articolo 40 tale e quale!

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi pare che qui non resti tale e quale!

B E R T O L I . Che differenza c'è?

F I O R E . L'articolo 40 escludeva le orfane dei dipendenti di Enti locali morti prima del 31 dicembre 1953; con il presente emendamento, quindi, si pensa di provvedere a questi casi.

La questione grave, comunque, per me, è quella relativa all'accertamento della inabilità. Ecco, io credo che il testo presentato dal rappresentante del Governo sia d'impossibile applicazione, in quanto il far risalire indietro di oltre un decennio l'accertamento significa rendere inoperante il diritto alla pensione, a meno che il Governo non dichiari qui ufficialmente di accettare come documentazione l'atto notorio.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Questo non posso accettarlo nella legge!

F I O R E . Diciamo allora che le condizioni richieste, perchè sia riconosciuto il diritto alla pensione di riversibilità, debbono essere accertate come sussistenti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. Sarebbe un atto di riparazione nei confronti di queste disgraziate i cui padri sono morti prima del 31 dicembre 1953; quindi, non useremmo alcun trattamento preferenziale rispetto a coloro che si trovano invece nelle condizioni previste dal citato articolo 40.

M A G L I A N O , *relatore.* Scusatemi onorevoli colleghi, ma devo condividere la posizione assunta dal Governo, perchè quella che stiamo esaminando sarebbe effettivamente una legge iniqua, se accettassimo totalmente l'emendamento proposto dal senatore Fiore

Per quanto concerne i criteri relativi all'accertamento della inabilità, faccio presente che, anche per le pensioni di guerra, abbiamo riaperto i termini, a venti anni di distanza, ma nessuno si è mai sognato di fare si che la inabilità venisse accertata oggi per allora. Mi rendo conto di certe difficoltà, ma non credo che sia estremamente difficile documentare la inabilità al lavoro come sussistente al 31 dicembre 1953, sulla base di una serie di elementi che possono indurre il Ministero a riconoscere i relativi diritti. Ci sarà, infatti, la denuncia

dell'imposta di famiglia dalla quale risulta un figlio a carico, ci sarà un certificato medico o un ricorso alla mutua, o, almeno, l'atto notorio; dico « anche » l'atto notorio, non « esclusivamente », perchè sappiamo come non sia difficile ottenere degli atti notori di compiacenza!

Si tratta, in sostanza, di criteri conformi ai principi generali dell'ordinamento pensionistico. Quindi, accettiamoli raccomandando al Governo di concedere grande larghezza nei mezzi di prova al fine di rendere operante il diritto alla pensione.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Presentate un ordine del giorno in questo senso e lo accetterò senz'altro.

M A G L I A N O , *relatore.* Allora tutto si può risolvere pacificamente!

C O N T I . Con tutto l'ossequio alla nuova formulazione proposta dal rappresentante del Governo, mi sembra tuttavia che sia necessario mettere realmente gli interessati nella condizione di poter provare che, al 31 dicembre 1953, si trovavano nelle condizioni richieste per avere diritto alla pensione di riversibilità, perchè altrimenti la norma sarebbe priva di contenuto e, praticamente, d'impossibile applicazione. Ora, il relatore ha accennato, per esempio, al certificato medico, quindi, ci troveremmo di fronte ad una situazione abnorme di questo genere: siccome il certificato medico viene rilasciato dal medico curante, nel caso che questi fosse morto, l'interessato sarebbe privo di qualsiasi documentazione.

A questa situazione si potrebbe ovviare qualora ci fosse un inciso che preveda la prova anche attraverso l'atto notorio. Non vedo il motivo per cui, nel caso specifico, si debba privare questo documento di efficacia giuridica: è vero, per quello che ci risulta dalla nostra esperienza professionale, — ed io lo so benissimo perchè sono stato Vice-Pretore onorario — che qualche volta gli atti notori vengono rilasciati con molta leggerezza; però, è anche vero che, nel caso in cui dovesse esserci una dichiarazione non conforme alla realtà, andremmo incontro ad una denuncia penale.

A R T O M . Non credo che l'atto notorio, da solo, possa essere sufficiente, pertanto, siccome non possiamo stabilire adesso il mezzo di prova al quale deve essere data assoluta validità, io proporrei di presentare un ordine del giorno, con il quale si inviti il Governo a dare disposizioni perchè i mezzi di prova siano determinati dal Ministero con la massima larghezza, tenendo conto della particolare situazione.

C O N T I . L'atto notorio, da solo, certamente non può essere sufficiente; io ho detto, infatti, « anche attraverso l'atto notorio »!

A R T O M . Se si potesse concretare la richiesta in un ordine del giorno potremmo chiudere questa discussione e procedere nei nostri lavori.

P R E S I D E N T E . Possiamo, allora, formulare un ordine del giorno impegnando il Ministero a tener conto anche dell'atto notorio e di tutti gli elementi che possono essere utili a accertare quella situazione di fatto che vogliamo tutelare. Il Governo lo accetta?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo lo accetta!

B E R T O L I . Poichè una soluzione del genere sarebbe del tutto insoddisfacente per il nostro Gruppo, insisto perchè lo emendamento presentato dal senatore Fiore venga messo ai voti.

M A G L I A N O , *relatore.* Questo non corrisponde a quanto avevamo concordato prima; ad ogni modo, fate pure!

B E R T O L I . Chi potrebbe provare la propria condizione di inabilità, quando i funzionari, che debbono fare l'accertamento, hanno tutto l'interesse a rendere più difficile questa prova? Significa prendere in giro noi stessi!

G I G L I O T T I . Diranno che anche il certificato medico non è pienamente valido!

D E L U C A . Dalle ultime parole del senatore Fiore, mi è sembrato di capire che egli vorrebbe una certa garanzia perchè questi accertamenti vengano fatti senza eccessivo rigore, cioè senza pretendere l'impossibile dagli interessati. Ora, siccome questo lo possiamo ottenere, in quanto l'onorevole Sottosegretario di Stato ha dichiarato che il Governo non sarebbe alieno dall'adottare criteri, non dico di larghezza — perchè ovviamente dobbiamo stare nei limiti della legalità —, ma di comprensione per la difficoltà di fornire una prova che sia certa al cento per cento, io penso che potremmo approvare all'unanimità questo provvedimento che coincide con le varie esigenze.

B E R T O L I . Mettiamo prima ai voti l'emendamento del senatore Fiore, e poi approveremo il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fiore insiste nel suo emendamento?

F I O R E . Certamente!

P R E S I D E N T E . Vorrei pregarvi di riflettere sulle conseguenze che potrebbe avere la reiezione di questo emendamento, quella cioè che ci troveremmo nella condizione di non potere approvare neppure il testo proposto dal Governo.

B E R T O L I . Se il Governo non lo ritira, può essere sempre approvato.

P R E S I D E N T E . Era un testo sostitutivo, quindi lo ritirerebbe!

B O N A C I N A . Per quale ragione?

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ho avuto l'impressione che il senatore Fiore fosse particolarmente attaccato alla formulazione del suo emendamento, però egli stesso mi ha dato atto — e spero che qui lo confermi — che il testo proposto dal Governo non rappresenta affatto una forma di raggiro, perchè lo spostare in avanti la decorrenza del beneficio rispetto alla legge del 1953 costituisce già un notevole vantaggio. L'unico punto di dissenso è quello relativo alla data di accertamento, ma in proposito ho detto che ci sono delle ragioni di principio e credo di averle esposte con sufficiente chiarezza. In ogni modo, ho ritenuto di dovere interpretare l'opinione del senatore Fiore in questo senso, che se non fosse stato accolto il suo emendamento egli non sarebbe stato contrario al testo da me proposto.

B E R T O L I . Mettiamoli ai voti, prima l'uno e poi l'altro.

C O N T I . Avevamo prima dichiarato di votare a favore dell'emendamento presentato dal senatore Fiore, ma visto che ci troviamo di fronte alla nuova formulazione proposta dal Governo, non ci resta che aderire a quest'ultima perchè non sarebbe opportuno rinunciare drasticamente ad una possibilità di soluzione che è stata prospettata.

In questa situazione, quindi, dichiaro di votare contro l'emendamento del senatore Fiore, e di aderire alla proposta del Governo, purchè si fissino i criteri di accertamento.

G I G L I O T T I . Aggiungiamo allora l'inciso « a mezzo di atto notorio ».

B E R T O L I . Il Governo su questo non è d'accordo!

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ho già detto che nella legge questo non posso accettarlo!

C O N T I . Un ordine del giorno in questo senso ha detto però che lo accetta!

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'ho detto e lo confermo.

B E R T O L I . Insisto perchè l'emendamento proposto dal senatore Fiore venga messo ai voti.

B O N A C I N A . Chiedo scusa, ma siccome ero assente, non so quale sia la motivazione conclusiva addotta dal Governo circa la reiezione dell'emendamento proposto dal senatore Fiore. Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Sottosegretario di Stato di dirmi se la ragione è sempre quella di carattere finanziario, o se c'è qualche altra argomentazione alla base dell'opposizione del Governo.

B E L O T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il relatore ha già chiarito i motivi; da parte mia, ho precisato che il punto di dissenso concerne la data dell'accertamento dello stato di inabilità, per una ragione di principio e per il precedente che si verrebbe a costituire. Comunque, ho riconosciuto l'opportunità di dare la possibilità di accertare la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto alla pensione anche anteriormente al 31 dicembre 1953. Quindi, su questo siamo d'accordo.

B O N A C I N A . Prendo atto del fatto che, in questo momento, il rappresentante del Governo solleva una eccezione più di principio che di carattere economico.

Ora, per quanto riguarda la questione di principio, la legge per gli statali, che è stata qui richiamata, rappresenta non solo un precedente, ma un punto di riferimento che possiamo assumere a base della nostra disposizione, tanto più che l'argomentazione di carattere finanziario ha assunto un'importanza secondaria. In questo caso, pertanto, ci sembra di dover votare a favore dell'emendamento proposto dal senatore Fiore, fermo restando che, qualora questo fosse respinto, saremo d'accordo su una soluzione intermedia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'articolo 26-*bis* nel testo proposto dal senatore Fiore.

(*È approvato*).

Metto ai voti le allegate Tabelle, di cui do lettura:

ALLEGATO A

Aliquote per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1....	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2....	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3....	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4....	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5....	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6....	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7....	0,28956	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8....	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30496	0,30576	0,30657	0,30738
9....	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31734
10....	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32336	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11....	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12....	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13....	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14....	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37396
15....	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16....	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39256	0,39371	0,39488	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17....	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18....	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19....	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43856	0,43996	0,44138	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20....	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21....	0,46800	0,46955	0,47110	0,47266	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48538
22....	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49356	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23....	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51389	0,51563	0,51738	0,51913	0,52089	0,52266	0,52443	0,52621
24....	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25....	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26....	0,57300	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27....	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28....	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63056	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29....	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30....	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31....	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32....	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33....	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	9,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79038
34....	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35....	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36....	0,85800	0,86080	0,86360	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37....	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90356	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38....	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95391	0,95693	0,95996
39....	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
≥ 40....	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Norme per il calcolo del contributo di riscatto

Il contributo di riscatto in unica soluzione di cui al comma secondo dell'articolo 9 si determina prendendo a base:

1) la parte *a*) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di presentazione della domanda di riscatto e diminuita di lire 50.000;

2) il periodo da riscattare, computato in mesi ai sensi del comma terzo dell'articolo 23 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

3) i sottoindicati coefficienti A e B relativi all'età dell'iscritto, espressa in anni, riferita alla data di presentazione della domanda;

4) le due aliquote della precedente tabella, corrispondenti al servizio utile alla data di presentazione della domanda considerato, rispettivamente, con e senza l'inclusione del periodo da riscattare.

Segue: Allegato A

Il contributo di riscatto si ottiene:

Effettuando il prodotto della differenza tra le due aliquote di cui al n. 4) per il coefficiente A di cui al n. 3);

aggiungendo al precedente prodotto il coefficiente B per tante volte quanti sono i mesi di cui al n. 2);

moltiplicando il risultato ottenuto per la quota di retribuzione di cui al n. 1).

ETÀ	COEFFICIENTI		ETÀ	COEFFICIENTI		ETÀ	COEFFICIENTI	
	A	*B*		*A*	*B*		*A*	*B*
≤ 20.....	2,5625	0,00613	35.....	5,3750	0,00478	50.....	8,1875	0,00343
21.....	2,7500	0,00604	36.....	5,5625	0,00469	51.....	8,3750	0,00334
22.....	2,9375	0,00595	37.....	5,7500	0,00460	52.....	8,5625	0,00325
23.....	3,1250	0,00586	38.....	5,9375	0,00451	53.....	8,7500	0,00316
24.....	3,3125	0,00577	39.....	6,1250	0,00442	54.....	8,9375	0,00307
25.....	3,5000	0,00568	40.....	6,3125	0,00433	55.....	9,1250	0,00298
26.....	3,6875	0,00559	41.....	6,5000	0,00424	56.....	9,3125	0,00289
27.....	3,8750	0,00550	42.....	6,6875	0,00415	57.....	9,5000	0,00280
28.....	4,0625	0,00541	43.....	6,8750	0,00406	58.....	9,6875	0,00271
29.....	4,2500	0,00532	44.....	7,0625	0,00397	59.....	9,8750	0,00262
30.....	4,4375	0,00523	45.....	7,2500	0,00388	60.....	10,0625	0,00253
31.....	4,6250	0,00514	46.....	7,4375	0,00379	61.....	10,2500	0,00244
32.....	4,8125	0,00505	47.....	7,6250	0,00370	62.....	10,4375	0,00235
33.....	5,0000	0,00496	48.....	7,8125	0,00361	63.....	10,6250	0,00226
34.....	5,1875	0,00487	49.....	8,0000	0,00352	64.....	10,8125	0,00217
						≥ 65.....	11,0000	0,00208

(*È approvato*).

ALLEGATO B

Coefficienti per il calcolo della quota di indennità una volta tanto di cui alla lettera a) dell'articolo 5

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	—	0,00731	0,01465	0,02203	0,02944	0,03689	0,04438	0,05189	0,05944	0,06703	0,07465	0,08231
1....	0,09000	0,09773	0,10549	0,11328	0,12111	0,12898	0,13688	0,14481	0,15278	0,16078	0,16882	0,17689
2....	0,18500	0,19314	0,20132	0,20953	0,21778	0,22606	0,23438	0,24273	0,25111	0,25953	0,26799	0,27648
3....	0,28500	0,29356	0,30215	0,31078	0,31944	0,32814	0,33688	0,34564	0,35444	0,36328	0,37215	0,38106
4....	0,39000	0,39898	0,40799	0,41703	0,42611	0,43523	0,44438	0,45356	0,46278	0,47203	0,48132	0,49064
5....	0,50000	0,50939	0,51882	0,52828	0,53778	0,54731	0,55688	0,56648	0,57611	0,58578	0,59549	0,60523
6....	0,61500	0,62481	0,63465	0,64453	0,65444	0,66439	0,67438	0,68439	0,69444	0,70453	0,71465	0,72481
7....	0,73500	0,74523	0,75549	0,76578	0,77611	0,78648	0,79688	0,80731	0,81778	0,82828	0,83882	0,84939
8....	0,86000	0,87064	0,88132	0,89203	0,90278	0,91356	0,92438	0,93523	0,94611	0,95703	0,96799	0,97898
9....	0,99000	1,00106	1,01215	1,02328	1,03444	1,04564	1,05688	1,06814	1,07944	1,09078	1,10215	1,11356
10....	1,12500	1,13648	1,14799	1,15953	1,17111	1,18273	1,19438	1,20606	1,21778	1,22953	1,24132	1,25314
11....	1,26500	1,27689	1,28882	1,30078	1,31278	1,32481	1,33688	1,34898	1,36111	1,37328	1,38549	1,39773
12....	1,41000	1,42231	1,43465	1,44703	1,45944	1,47189	1,48438	1,49689	1,50944	1,52203	1,53465	1,54731
13....	1,56000	1,57273	1,58549	1,59828	1,61111	1,62398	1,63688	1,64981	1,66278	1,67578	1,68882	1,70189
14....	1,71500	1,72814	1,74132	1,75453	1,76778	1,78106	1,79438	1,80773	1,82111	1,83453	1,84799	1,86148
15....	1,87500	1,88856	1,90215	1,91578	1,92944	1,94314	1,95688	1,97064	1,98444	1,99828	2,01215	2,02606
16....	2,04000	2,05398	2,06799	2,08203	2,09611	2,11023	2,12438	2,13856	2,15278	2,16703	2,18132	2,19564
17....	2,21000	2,22439	2,23882	2,25328	2,26778	2,28231	2,29688	2,31148	2,32611	2,34078	2,35549	2,37023
18....	2,38500	2,39981	2,41465	2,42953	2,44444	2,45939	2,47438	2,48939	2,50444	2,51953	2,53465	2,54981
19....	2,56500	2,58023	2,59549	2,61078	2,62611	2,64148	2,65688	2,67231	2,68778	2,70328	2,71882	2,73439
20....	2,75000	2,76564	2,78132	2,79703	2,81278	2,82856	2,84438	2,86023	2,87611	2,89203	2,90799	2,92398
21....	2,94000	2,95606	2,97215	2,98828	3,00444	3,02064	3,03688	3,05314	3,06944	3,08578	3,10215	3,11856
22....	3,13500	3,15148	3,16799	3,18453	3,20111	3,21773	3,23438	3,25106	3,26778	3,28453	3,30132	3.31814
23....	3,33500	3,35189	3,36882	3,38578	3,40278	3,41981	3,43688	3,45398	3,47111	3,48828	3,50549	3,52273
24....	3,54000	3,55731	3,57465	3,59203	3,60944	3,62689	3,64438	3,66189	3,67944	3,69703	3,71465	3,73231
≥ 25....	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000	3,75000

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore » (937)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione governativa che accompagna il presente disegno di legge comincia con queste testuali parole: « I preoccupanti aspetti assunti, con un crescendo continuo in questi ultimi anni, dal fenomeno del contrabbando del caffè . . . ». Il Governo, quindi, non solo ammette che il fenomeno del contrabbando del caffè esiste, ma ammette anche che esso ha assunto negli ultimi anni un aspetto preoccupante.

La stessa relazione governativa afferma che si è informati della istituzione di forti depositi di caffè da parte di ditte commerciali, in territorio elvetico, in punti particolarmente idonei lungo la fascia di confine. Essi sono dei veri centri di alimentazione della corrente di trasporti clandestini diretti verso il territorio nazionale, ove, oltre alla zona di confine italo-svizzera, il fenomeno del contrabbando interessa da qualche tempo anche le coste sud-orientali della Sicilia per le provenienze da Malta e dal Medio Oriente, e, probabilmente, anche le coste dell'Abruzzo.

Tale fenomeno ha potuto sorgere e prosperare fino a raggiungere le attuali dimensioni, perchè la legislazione vigente non da la possibilità di un controllo tempestivo e adeguato da parte della Guardia di finanza, la cui attività repressiva, che nel settore del caffè viene esplicata con particolare intensità, nella maggior parte dei casi non può spiegare tutta la sua efficacia, mancando il modo di acquisire le prove necessarie per procedere a denunzia a termini di legge.

L'attuale legislazione, infatti, rende obbligatoria la scorta della merce con la bolletta doganale soltanto all'interno di una fascia di cinque chilometri dal confine terrestre (confine che ha l'estensione di 1.878 chilometri; i confini marittimi sono estesi, invece, per oltre 8.000 chilometri). Al difuori di questa fascia non si è obbligati ad esibire la bolletta doganale; qualsiasi torrefattore, una volta acquistato il caffè e pagato il relativo onere doganale e fiscale, può portare il caffè dove vuole con assoluta libertà: di fronte agli agenti non deve fare altro che mostrare la fattura rilasciatagli dall'importatore.

Il caffè è esente dall'IGE nel commercio interno e non comporta l'obbligo di un registro di carico e scarico. Ne segue che, praticamente, gli organi di controllo debbono fornire loro la prova del contrabbando.

A questa lacuna e insufficienza delle leggi vigenti per la repressione del contrabbando, si aggiungono altre circostanze ambientali favorevoli alla espansione del fenomeno del contrabbando stesso. Queste circostanze ambientali sono:

1) la particolare difficoltà di identificazione della merce, specialmente a torrefazione avvenuta;

2) l'elevatezza dal dazio doganale e degli altri gravami fiscali che dà origine ad un notevole divario tra il prezzo del caffè nazionalizzato e quello del caffè estero;

3) l'istituzione di particolari facilitazioni per i trasporti internazionali conseguenti all'istituzione del Mercato comune europeo (i cosiddetti TIR e TIF);

4) la mancata preventiva identificazione degli operatori da parte degli organi di controllo che rende inefficace l'opera della Polizia tributaria e della Guardia di finanza.

Ho detto prima che c'è una particolare difficoltà, dal punto di vista pratico, di identificazione delle qualità del caffè crudo, data la varietà di grandezza, di forma e di colore. È poi impossibile, anche per i tecnici e gli esperti, identificare la qualità del caffe tostato, perchè i grani si alterano, assumono un colore diverso secondo il grado di torrefazione, si gonfiano, si restringono.

In sostanza, tutto questo insieme di cose ha costituito la serie dei motivi ambientali o strutturali per cui il fenomeno del contrabbando del caffè si è sviluppato e ha prosperato, ai danni dell'erario e anche dei commercianti onesti.

Qual'è l'incidenza dei tributi su ogni chilogramma di caffè? Si pensa che per le provenienze dai Paesi extra MEC l'incidenza complessiva dei tributi sia di lire 700 circa il chilogrammo per il caffè crudo e di lire 879-900 per il caffè torrefatto; per le provenienze dai Paesi del MEC, invece, l'incidenza sarebbe lievemente minore.

A questo proposito ricordo a me stesso e alla Commissione che l'imposta di consumo del caffè attualmente è di 50 mila lire al quintale per quello crudo, e di 70 mila lire al quintale per quello tostato.

Il decreto legislativo 6 ottobre 1955, numero 855 provvide ad elevare alla misura attuale le aliquote, le quali rispettivamente erano di 30.000 lire al quintale per il caffè crudo e lire 44.000 per il caffè tostato.

Io ho avuto occasione di leggere una certa analisi fatta da una rivista e che si riferisce al 1961. Credo che non ve ne siano di più aggiornate. Questa analisi esamina quali sono le voci che incidono sul prezzo del caffè, perchè oltre all'imposta di consumo vi sono poi altre voci accessorie. C'è un dazio che incide per 65 lire al chilogrammo; c'è un dazio per sacchi da caffè in ragione dell'11,4 per cento sul valore calcolato in lire 200 per sacco; inoltre: diritti di statistica, 10 lire per tonnellata· imposta sul caffè di circa 500 lire al chilo, oppure di 690 lire, a seconda della natura del caffè. Poi c'è l'imposta sui tessili di lire 15 il chilogrammo. Un sacco pesa, press'a poco, mezzo chilogrammo, oppure da un chilo a un chilo e mezzo; ci sono i diritti amministrativi del 0,5 per cento sul valore del caffè; una tassa erariale di sbarco di lire 60 per tonnellata; l'IGE sul caffè sdoganato del 12 per cento sul valore; poi c'è il bollo: in totale una somma incidente per 550 lire per ogni chilogrammo di caffè crudo e per lire 804 per ogni chilogrammo di caffè tostato.

Si tratta dunque di un'incidenza notevole anche tenendo conto, ad esempio che per alcune Nazioni, come la Svizzera, tale incidenza è di circa 120 lire al chilogrammo.

In che modo si svolge questo contrabbando del caffè? Il caffè viene per lo più portato in Italia già torrefatto e viene caricato su autocarri o su camioncini; ad un controllo dei funzionari i commercianti esibiscono una fattura dalla quale risulta che il caffè è stato regolarmente comprato e nessuno può dimostrare se il caffè che in quel momento viene trasportato è quello a cui si riferisce la fattura oppure è un altro carico

Quanto poi ai cosiddetti carri TIF e TIR di che cosa si tratta? Sono rispettivamente carri ferroviari ed automobilistici che viaggiano in franchigia doganale in quanto sono piombati al luogo di partenza, attraversano senza controllo la linea di frontiera e vengono esaminati dai funzionari della dogana soltanto all'arrivo nelle località di destinazione; i piombi dovrebbero rappresentare la garanzia che il carico dei carri non è stato manomesso; spesso però avviene che questi camions vengano aperti clandestinamente lungo il tragitto — senza toccare i piombi — ed allora dal loro interno esce ogni sorta di merce di contrabbando.

B O N A C I N A . Questo è possibile che avvenga per i carri TIR, ma è quasi impossibile per i TIF e vi è una spiegazione, in quanto la chiusura con bollo del carro ferroviario è molto più dimostrativa di quanto non sia quella dell'autocarro il quale è coperto con il tendone.

D E L U C A , *relatore*. Il fatto è però che quasi tutto il trasporto del caffè avvie-

ne ora su strada e non per mezzo della ferrovia!

Vi è poi un altro sistema di trasporto, quello su spalla, chiamato in gergo locale « trasporto con le bricolle » che permette che il contrabbando avvenga sotto gli stessi occhi dei controllori i quali, dato il numero delle varie località di accesso lungo la fascia confinaria, non riescono a seguire tutto questo movimento.

Ho letto una volta di un caso clamoroso, un camion di caffè, sequestrato dagli agenti della Guardia di finanza, è stato poi venduto all'asta e ricomprato dagli stessi contrabbandieri ad un prezzo superiore a quello di vendita, ma questo è poi servito a quei contrabbandieri in quanto hanno esibito il documento di acquisto di quel caffè come documento di libero transito per altri camions di caffè.

Quale è l'entità del danno che questo insieme di operazioni, non certamente approvabili, reca all'erario? Si dice che il fenomeno interessi il 20-25 per cento del complessivo quantitativo di caffè che entra in Italia; in proposito ritengo che sia utile riferire anche qualche dato per dimostrare quanto l'imposta di consumo sul caffè ha reso all'erario.

Nel 1938-39 si è trattato di 406 milioni; nel 1954-55 di 17 miliardi; nel 1955-56 di 34 miliardi (questa differenza è notevole in quanto nel 1955-56 vi è stato un aumento dell'aliquota dell'imposta che, tuttavia, non ha inciso sul consumo complessivo del caffè, che anzi è aumentato); nel 1956-57 l'importo è stato di lire 39 miliardi 385 milioni; nel 1962-63 di 56 miliardi 676 milioni e, per il 1964, l'imposta di consumo sul caffè reca la cifra di 33 miliardi 79 milioni, che però riguarda il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; il che significa che, per tutto l'anno, l'imposta è stata per lo meno del doppio. Ora, se il fenomeno del contrabbando del caffè interessa il 20-25 per cento del caffè che entra in Italia, l'erario ha avuto un danno dai 14 ai 20 miliardi.

Bisogna dunque provvedere a stroncare questo fenomeno e di questo si preoccupa per l'appunto il disegno di legge in esame il quale, all'articolo 1, stabilisce che chiunque intenda costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o torrefatti, deve munirsi di apposita licenza richiesta anche per chi intenda sottoporre i caffè predetti alla decaffeinizzazione, alla torrefazione, alla solubilizzazione dei caffè torrefatti nonchè al loro confezionamento.

È però evidente che l'obbligo di questa licenza non sussiste per tutti e, sempre all'articolo 1, vengono precisati i casi in cui ciò non è necessario. Sono altresì escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo; tuttavia, tali scorte, se non sono confezionate in un certo modo, cioè in pacchi di 5 chili ciascuno, non possono superare il limite di un chilogrammo per ciascun componente la famiglia o la convivenza.

Vi è poi una norma, all'articolo 4, che riguarda il trasporto dei caffè crudi nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, i quali non possono circolare se non scortati da bolletta di legittimazione dalla quale sono tuttavia esonerati i quantitativi non superiori ai 5 chilogrammi, destinati al solo scopo di consumo familiare o personale; tuttavia, gli involucri, i recipienti e gli imballaggi nei quali il caffè è contenuto devono essere sigillati o chiusi a macchina in modo che ne sia impossibile il ricondizionamento dopo l'apertura.

L'articolo 7 stabilisce inoltre che chiunque detiene macchinari atti alla torrefazione o alla decaffeinizzazione dei caffè crudi o alla solubilizzazione dei caffè torrefatti, anche se inutilizzati, deve farne denuncia al Comando della guardia di finanza competente per territorio, indicando il luogo dove essi sono custoditi.

Queste, dunque, per sommi capi, sono le norme fondamentali che dovrebbero presiedere alla respressione del fenomeno del contrabbando del caffè in quanto, concedendo le licenze solo a determinati operatori che presentano certi requisiti di moralità e sottoponendo a disciplina il trasporto del caffè nonchè la sua detenzione nelle case e nelle convivenze, gli organi di controllo

potranno meglio intervenire per frenare e reprimere il contrabbando stesso.

Il disegno di legge prevede anche le sanzioni per coloro i quali trasgrediscono a queste norme, ma non vorrei soffermarmi sui particolari prima di aver sentito quale è il parere della Commissione sul complesso del provvedimento. Il fenomeno del contrabbando del caffè è indubbiamente qualcosa che va combattuto per ragioni di esempio e di moralità pubblica e quindi ritengo che tutti insieme dobbiamo studiare i mezzi migliori per raggiungere lo scopo. Io stesso proporrò alcuni emendamenti per migliorare il testo in esame; tuttavia, prima di darne lettura, desidero ascoltare il parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore De Luca per la sua esauriente relazione, sulla quale sarà bene che la Commissione mediti prima di pronunciarsi in merito al provvedimento. Comunque, ritengo che qualche altro chiarimento sul delicato e complesso problema potrebbe venirci dal sottosegretario Valsecchi.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ritengo che l'esposizione fattaci dal senatore De Luca sia stata quanto mai esauriente e completa per cui non saprei davvero cosa altro aggiungervi.

Potrei forse fornire alla Commissione qualche altra chiarificazione marginale per far meglio comprendere l'entità del fenomeno del contrabbando del caffè, sul quale, forse, non tutti i componenti la Commissione sono bene informati.

Sono quanto mai convinto, assieme allo onorevole relatore, della opportunità di una legge che regoli il deposito ed il trasferimento del caffè in Italia e ciò per due motivi: per il danno che il contrabbando del caffè reca all'erario, e per il danno morale che il facile guadagno che tale contrabbando comporta reca alle persone che lo praticano.

Mi sono infatti reso conto di ciò che sta avvenendo tra la gioventù della mia vallata dedita a questo tipo di contrabbando; si tratta di qualcosa di veramente deplorevole in quanto sono giovani dal « guadagno facile » che, pur dedicandosi a questa attività di solito nella buona stagione, riescono a guadagnare sulle 25.000-30.000 lire al giorno il che genera in loro perversione. Per la verità, non si tratta di molte persone, ma lo Stato non può chiudere gli occhi dinanzi a questo genere di situazioni che, tra l'altro, si determinano per carenza di leggi, in quanto il commercio del caffe, una volta che si riesce a far passare la merce alla frontiera, è del tutto liberalizzato.

Coloro che praticano questo genere di commercio hanno imparato a svolgere la propria attività ai margini della legge per cui, lungo la fascia confinaria, sono sorte tutta una serie di torrefazioni. Per esempio, in una frazione di un certo Comune della mia provincia ci sono 300 abitanti e ben 19 torrefazioni e vi è poi il caso limite di una frazione che ha 5 abitanti e 3 torrefazioni! A che cosa servono dunque tutte queste torrefazioni? A creare i presupposti per un movimento illegale di merce oltre la frontiera. Del resto, l'autorità giudiziaria non può spesso contestare se l'acquisto del caffè è avvenuto all'interno del paese o fuori perchè non vi è nessun documento che comprovi la compravendita del caffè e, quindi, tranne il caso in cui i contrabbandieri non siano presi proprio mentre passano la frontiera, è difficile agire contro di loro. Si tratta di una carenza legislativa che ha consentito lo sviluppo di questa attività che, soprattutto, interessa le fasce di confine terrestre e non quelle marittime.

Credo quindi che sia doverosa una regolamentazione per opporci decisamente al continuo aumento di carichi di contrabbando

P A R R I . Il fenomeno del contrabbando è molto aumentato?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La dimostrazione piu evidente è la seguente: all'epoca in cui il Ministero delle finanze era retto dal senatore Trabucchi, se ben ricordo, il Ministro si preoccupò di presentare un disegno di legge per l'arresto del contrabbando, che

fu respinto in sede di primo esame presso la Commissione finanze e tesoro della Camera, come io avevo previsto, anche perchè c'era una forte opposizione da parte dei commercianti di caffè che, evidentemente, erano direttamente chiamati in causa per essere sottoposti al controllo. Oggi, in seguito al dilagare del fenomeno del contrabbando del caffè, sono gli stessi commercianti che, in perfetta antitesi con l'atteggiamento assunto precedentemente, ci chiedono di stabilire tutti i controlli possibili e immaginabili, ma di fare in modo che essi possano lavorare, in quanto pare che stia per essere superato quel tasso del 25 per cento che si calcolava all'epoca del ministro Trabucchi; essi denunciano, infatti, che siamo oramai vicini a tassi del 40-45 per cento nel rapporto tra caffè regolarmente importato e venduto e caffè contrabbandato, per cui naturalmente vedono i loro affari compromessi.

È chiaro che i commercianti cercano di tutelare i propri interessi, ma sono interessi che poi corrispondono a quelli di tutta la Nazione e, soprattutto, di una riforma morale cui lo Stato non può sottrarsi. Ogni fenomeno di contrabbando, piccolo o grande che sia, per il semplice fatto che può sussistere è sempre un elemento di perversione morale, quindi, credo che dobbiamo renderci perfettamente conto che la discussione di questo disegno di legge si può e si deve affrontare in perfetta obbedienza ad una direttiva di carattere economico, sociale e morale e all'esigenza di arginare un fenomeno che si è sviluppato solo per una carenza di leggi.

M A M M U C A R I . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, credo sia opportuno che venga meglio definito il concetto di « convivenza », termine usato nell'ultimo comma dell'articolo 1, il quale esclude dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze e destinate al diretto consumo.

Sappiamo, infatti, che esistono vari centri di carattere internazionale i quali, praticamente, costituiscono uno strumento per violare norme di legge. Mi riferisco alle organizzazioni militari che hanno la libertà di importare una serie di prodotti, tra cui anche il caffè, alle quali fanno capo, poi, delle attività che non sono certamente legate alla tutela dell'economia nazionale; ad una serie di organizzazioni assistenziali e anche religiose — è bene che sia detto esplicitamente — le quali hanno il diritto di importare prodotti che dovrebbero essere sottoposti al controllo doganale. Direi che la stessa Città del Vaticano costituisce uno dei più importanti e potenti centri di importazione.

Vorrei portare un ultimo esempio: stiamo assistendo, almeno a Roma e nel Lazio, alla costituzione di grossi complessi alberghieri, diciamo, che però sono complessi extra-territoriali, i quali ricevono nel corso dell'anno centinaia di migliaia di persone per sposalizi, battesimi o per altre manifestazioni, dove si va non solo per consumare ma anche per comprare la merce di cui si tratta, ad un prezzo certamente inferiore rispetto a quello di mercato. Di qui, naturalmente, la protesta dei commercianti!

È necessario, quindi, che sia definito il termine di « convivenza » in modo che si possa avere la certezza che tutti questi organismi, i quali hanno la libertà di importare indipendentemente — almeno per quanto mi risulta, — dal numero delle persone che dovrebbero beneficiare dei prodotti importati, non costituiscano centri di contrabbando.

Quando si approvano norme restrittive di questo genere ci si trova dinanzi a tutta una serie di problemi, primo tra tutti quello del limite fino a cui possono spingersi le restrizioni.

Dal punto di vista teorico, infatti, la restrizione potrebbe arrivare fino a prevedere la bolletta di accompagnamento per l'acquisto di mezzo etto di caffè, ma è chiaro che nessuno può arrivare a prevedere una disciplina che si ramifichi e si applichi fino all'ultimo passaggio.

Noi dobbiamo preoccuparci della liberalizzazione di certe attività commerciali e la disciplina di controllo incomincia dalle confezioni non inferiori ai 5 chilogrammi.

G I G L I O T T I . Quello che si dovrebbe vedere è come impedire quest'altra forma di contrabbando, nel senso che alcuni centri possono importare senza pagare imposta di consumo e in notevoli quantità.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* La circolazione del caffè in pezzature superiori a 5 chilogrammi è consentita solo se le confezioni sono munite di certi sigilli. Quindi un grande trasferimento di caffè non può esservi, appunto perchè deve avvenire in confezioni non superiori ai 5 chilogrammi, non solo, ma se si mettono insieme confezioni di peso inferiore e si raggiungono i 5 chilogrammi, si ricade sempre sotto la anzidetta disciplina del trasporto.

Ora, ci pareva che bisognasse lasciare una certa libertà a tutte le convivenze. Per esempio, prendiamo ospedali, caserme, collegi: è chiaro che qui si possono trovare quantitativi superiori a 5 chilogrammi di caffè, che sarà stato acquistato sempre negli involucri speciali, perchè — ripeto — quantitativi oltre i 5 chilogrammi non possono essere acquistati se non in involucri speciali. Però un ospedale o una caserma che comperino 20 chilogrammi di caffè in un involucro da 20 chilogrammi o in 4 da 5 chilogrammi, possono poi sciogliere l'involucro nel proprio interno. Il controllo qui è fatto nel senso che non si può superare con la scorta il limite di un chilogrammo per ogni componente la convivenza. .

G I G L I O T T I . Si può ritenere che a Roma almeno la metà della popolazione ha sigarette, caffè, cioccolato, liquori, acquistati per questo tramite. Come avviene questo? Dovrebbe potersi controllare!

M A M M U C A R I . Bisognerebbe controllare quanto i vari organismi acquistano.

P R E S I D E N T E . Domando alla Commissione se non sarebbe opportuno rinviare il seguito della discussione.

B O N A C I N A . Quando si riprenderà la discussione, il Sottosegretario Valsecchi dovrebbe soffermarsi in modo particolare sulla questione delle convivenze. E domando, a questo riguardo, se non si possa fare una catalogazione, sia pure sommaria.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* È una cosa complicata. Se si stabilisce per legge tale catalogazione, gli organismi che vi sfuggissero non potrebbero essere abilitati, come convivenze, a detenere un certo quantitativo di caffè. Per esempio, un'osteria, un ristorante, un albergo, nel momento stesso in cui esplicano la propria attività devono essere considerate convivenze. L'elencazione dovrebbe dunque comprendere osterie, locande, alberghi, eccetera, insomma si tratterebbe di fare una lunga lista.

T R A B U C C H I . Non si potrebbe stabilire un massimale?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Abbiamo stabilito un massimale: un chilogrammo per ogni componente la convivenza.

T R A B U C C H I . Si potrebbe dire allora: non più di 5 quintali globalmente.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si può ridurre a mezzo chilogrammo il quantitativo per persona.

T R A B U C C H I . Si può dire: un tanto per persona, ma non più di tanto globalmente.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Quel massimale lo dovrei calcolare per le convivenze più importanti, per esempio un reggimento. Ora, che un reggimento comperi uno o due quintali di caffè non ha molta importanza, ma quando questo è riferito ad una osteria, allora è diverso.

P I R A S T U . Ma ci sarebbe il massimale di mezzo chilogrammo per persona.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* In alcune convivenze c'e una presenza saltuaria. Prendiamo un albergo che abbia 100 camere, un giorno può avere una presenza di 30 persone, un altro giorno di 100; in questo caso i limiti sarebbero spostati, e come si farebbe a controllare in modo efficace?

Se si vuole modificare, io sarei più propenso a diminuire il quantitativo *pro capite,* piuttosto che stabilire un massimale globale. Mi pare che una scorta di mezzo chilogrammo di caffè *pro capite* sia molto, anche perchè quando il caffè è vecchio non è più buono; perchè sia buono, lo si deve acquistare appena tostato. Con mezzo chilo di caffè penso che una persona vada avanti per più di un mese.

P R E S I D E N T E . Il problema è stato posto e il Sottosegretario ne ha preso cognizione, anzi ha chiesto lui stesso di potersi meglio documentare. In una prossima seduta continueremo la discussione e speriamo di poter giungere ad una conclusione, perchè il problema merita di essere definito.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari